



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 211 DEL 19/12/2025

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E DI PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO

Il Sindaco

Premesso:

- che in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare, per divertimento, petardi e altri artifici pirotecnici;
- che, inoltre, in occasione della serata di Domenica 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 19:00 e fino alle ore 02:00 di Lunedì 01 gennaio 2026, il Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione col Comune di Maranello organizzano, presso l'area rialzata di Piazza Libertà, un programma di animazioni e somministrazione cibo;
- che si prevede in questo contesto la partecipazione di cittadini nell'area di svolgimento della suddetta manifestazione;

Considerato che, durante lo svolgimento di suddetto programma di iniziative per il capodanno 2025, l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine e/o di bombolette spray contenenti liquidi urticanti nell'area dell'intrattenimento rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità, potendo costituire una delle principale concause di danni anche gravi a persone e cose, anche considerando che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Rilevato inoltre:

- che l'esplosione di botti e/o petardi, o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita, possono recare danni alla quiete di persone ed animali, a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato;
- che i danni potenziali a cose possono ripercuotersi sugli spazi pubblici anche qualora l'utilizzatore si trovi in area privata;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi, soprattutto in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno;
- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità;
- che nel piano della sicurezza e gestione delle emergenze redatto dallo Studio Nicoli e trasmesso agli organi preposti con prot. n. 31817/2025 si prevede l'emissione di ordinanza con divieto di somministrazione di bevande in vetro o lattine, così come il divieto di utilizzo di spray di ogni genere

Richiamati:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare:
 - l'art. 8 "Atti vietati su suolo pubblico", che al punto 1 lettera c) vieta l'esecuzione, su suolo pubblico, di "... giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi lo scoppio di petardi";

- l'art. 25 "Tutela della quiete" che vieta la produzione di rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato;

Preso atto:

- che l'Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i comportamenti sopra descritti possono avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;
- che per le ragioni esposte sussiste la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti, dall'utilizzo di bombolette spray contenenti liquidi urticanti e dall'utilizzo di contenitori in vetro e lattine;
- che il richiamato art. 8 non è superato dalla vigenza del presente provvedimento, costituendo il presupposto di un corretto utilizzo di tutti gli spazi pubblici dove alcuni atti sono vietati sempre e comunque;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici (ai sensi della L. 48/2017), che si determinerebbero consentendo l'accensione indiscriminata di petardi e simili, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine e/o di bombolette spray contenenti liquidi urticanti nell'area di svolgimento dell'intrattenimento musicale per il Capodanno.

Visti:

- le disposizioni contenute nel R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. ed in particolare quanto stabilito dal Capo V del Titolo II in materia di materiale esplodente;
- il T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Considerata la finalità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza , ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

Visti:

- l'art.54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), in particolare laddove individua le misure volte a tutelare il decoro e la vivibilità urbana;
- l'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Maranello;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni.
- l'Art. 16 della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) che inserisce dopo l'articolo 7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il seguente articolo: "*Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*"
- la circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia, emanata in data 7 giugno 2017, che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "*valutazione di provvedimenti*

finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Dato atto è stata data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL – come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125, dal DM – Ministero Interno – 5 agosto 2008 e successive modificazioni;

ORDINA

in qualità di Ufficiale di Governo

I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato,

1) il divieto di far esplodere petardi e/o artifici pirotecnici di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò può provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali o conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Maranello tra le ore 17:00 del 31 dicembre 2025 e le ore 06:00 del 01 gennaio 2026;

2) il divieto di accesso in Piazza Libertà con bottiglie in vetro e/o lattine e/o bombolette spray contenenti liquidi urticanti dalle ore 19:00 del 31/12/2025 alle ore 06:00 del 01/01/2026;

3) il divieto della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine di qualsiasi capienza dalle ore 19:00 del 31/12/2025 alle ore 03:00 del 01/01/2026 da parte:

a) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;

b) dei circoli privati;

c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

d) delle attività di commercio di prodotti alimentari;

e) degli operatori del commercio su area pubblica;

f) dei distributori automatici;

nelle aree interessate dallo svolgimento del pubblico spettacolo, in particolare nell'area di Piazza Libertà, Via C. Stradi, Via Nazionale nel tratto compreso dall'incrocio con Via Zozi fino alla rotatoria nonché nell'area del perimetro delimitato in rosso come evidenziato nell'allegata planimetria;

4) le attività di cui al punto 3) devono:

a) esporre, in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto;

b) somministrare e/o consentire il consumo di bevande in contenitori di vetro solo all'interno del proprio locale e nelle aree esterne di pertinenza;

c) provvedere alla costante pulizia delle aree di pertinenza come previsto dall'art. 13 commi 1) e 2) e dall'art. 18 comma 1) del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;

5) le attività autorizzate hanno la facoltà di vendere, per asporto, bevande in contenitori di plastica o cartone.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa al sig. Prefetto di Modena;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Maranello e che sia data ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267. L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Questura, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza alla Polizia Locale di Maranello, alla Stazione Carabinieri di Maranello per quanto di competenza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Maranello , li 19/12/2025

Il Sindaco
Luigi Zironi / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente